

Regolamento per la disciplina del condono fiscale

(ai sensi dell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289)

Art. 1

(oggetto e finalità)

1. Il comune di Albenga, col presente regolamento, stabilisce le condizioni, il termine e le riduzioni per la sanatoria sulla Ta.R.S.U. – taxa smaltimento rifiuti solidi urbani -secondo i principi fissati dall'art. 13 della legge 27 dicembre '02, n. 289.
2. L'obiettivo del condono è quello di recuperare alla tassazione basi imponibili occultate e consentire ai contribuenti che sono incorsi in violazione delle norme fiscali di regolarizzare le proprie posizioni.

Art. 2

(soggetti interessati)

1. Possono presentare domanda di condono, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 3, tutte le persone fisiche e giuridiche che occupano o detengono sul territorio comunale locali ed aree scoperte soggetti a tassazione.

Art. 3

(violazioni e periodi fiscali condonabili)

1. Possono essere sanate le violazioni per omessa presentazione e per infedele denuncia ai fini della taxa sui rifiuti urbani.
2. Sono ammesse al condono le violazioni che comportano il recupero dell'imposta del periodo compreso fra l'annualità 2005 ed il 2010

Art. 4

(esclusioni)

1. Non è consentito produrre domanda di condono per tributi e per vizi diversi da quelli indicati nell'art. 3 del presente regolamento.
2. Non sono ammesse alla sanatoria le posizioni contributive per le quali sia già stato notificato un atto di accertamento né quelle per le quali pende giudizio di ogni ordine e grado.

Art. 5

(esclusione e riduzione di tributi, sanzioni e interessi)

1. Il condono si perfeziona col versamento da parte dei contribuenti, nei termini indicati nell'art. 7, di una somma pari al 100% del tributo evaso, del 15% del tributo evaso a titolo di sanzione in caso di omessa denuncia, del 8% del tributo evaso a titolo di sanzione in caso di infedele denuncia e del 100% degli interessi.

Art. 6

(presentazione delle domande)

1. Per beneficiare della sanatoria, gli interessati devono presentare apposita domanda a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite deposito presso l'Ufficio protocollo comunale indirizzata al "Sig. Sindaco del comune di Albenga - servizio entrate" entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
2. Il servizio entrate richiede l'integrazione dei documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva.

Art. 7

(termini per il versamento e rateizzazione)

1. Il servizio Entrate liquida il tributo dovuto sulla base dei dati e degli elementi dichiarati dandone comunicazione ai contribuenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il contribuente, a pena di decadenza, deve provvedere al versamento del tributo richiesto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della nota di liquidazione del servizio entrate, e secondo le modalità in quella indicate.
3. Il comune, come disciplinato nel vigente regolamento per la gestione delle entrate, riconosce la possibilità di rateizzare i versamenti con l'applicazione degli interessi al tasso legale, fissando le scadenze di rata, in presenza di condizioni di comprovata difficoltà economica
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il condono si perfeziona col versamento dell'ultima rata mentre il mancato rispetto anche di una scadenza determina la decadenza dal beneficio ed il recupero dell'intero debito fiscale entro 15 giorni dall'omesso versamento, salvi gli effetti del condono.
5. Il mancato pagamento del debito risultante dalla sanatoria protratto per oltre 20 giorni rispetto ai termini indicati nei commi 2, 3, e 4 del presente articolo preclude la definizione del condono col recupero integrale da parte del comune delle somme per tributo, sanzioni ed interessi a mente dell'art. 76 del d.lgs. n. 507/93.

Art. 8

(esclusione del rimborso)

1. Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati nonostante la presenza dei requisiti per il condono.

Art. 9

(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il dalla data della sua pubblicazione.
2. L'avviso della emanazione del presente regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica